

06901 *I chiarimenti dall'Agenzia delle entrate, che è intervenuta anche sul bonus bollette* 06901

Fringe benefit, confine ampio

Dentro i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente

Secondo l'Amministrazione, la disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente


Sul bonus bollette, restano ancora incerte le voci che possono entrare tra le spese rimborsabili e contenute nelle bollette delle utenze domestiche

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E GIOVANNA CHIARANDA*

Precisazioni sull'ambito soggettivo della nuova esenzione per i fringe benefit e sulle modalità di fruizione del bonus bollette. Questo è quanto emerge dalla circ. 35/2022 pubblicata qualche settimana fa. In particolare, l'Agenzia delle entrate fornisce le attese indicazioni interpretative sull'art. 12 dl 115/2022 (decreto Aiuti bis) che ha previsto per il 2022 l'innalzamento dell'esenzione riservata ai fringe benefit, passata da 258,23 a 600 euro annui, e l'estensione della stessa all'anticipo o al rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Proviamo a fare il punto nel dettaglio. In merito all'ambito soggettivo, l'Agenzia scioglie i dubbi sul perimetro applicativo della norma. In effetti, l'incertezza era nata dall'utilizzo da parte del legislatore del termine "lavoratori dipendenti" che lasciava intendere che beneficiari delle novità fossero solo i titolari di reddito di lavoro dipendente. L'Amministrazione invece ha osservato che i lavoratori beneficiari della disposizione in commento sono quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, del Tuir. In altri termini, tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le

disposizioni contenute nell'articolo 51 del Tuir. L'Amministrazione poi si sofferma sul superamento della «franchigia» di 600 euro, ritenendo che si avrebbe la tassazione integrale dei benefit assegnati, in quanto l'innalzamento della soglia costituisce una «estensione» dell'esenzione riservata ai fringe benefit: si applicano le regole dell'art. 51, comma 3, Tuir. Tuttavia, l'art. 12, dl n. 115/2022, recitando «in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3», sembrerebbe derogare all'ordinaria esenzione per i fringe benefit, con la conseguenza che, al superamento del limite, andrebbe tassata la sola quota eccedente. In merito all'estensione dell'esenzione anche alle bollette relative alle utenze domestiche, l'Amministrazione fornisce due importanti chiarimenti. Il primo attiene al rimborso relativo alle spese relative alle bollette in riferimento a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, non solo dal dipendente ma anche dal coniuge o dai familiari. In forza del richiamo dell'art. 51, comma 3, Tuir all'art. 12 Tuir, l'ufficio ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Resta ancora da chiarire se le somme debbano essere utilizzate necessariamente dal dipendente per il pagamento delle bollette intestate al fami-

liare o se possa provvedere al pagamento il familiare stesso. In assenza di indicazioni, può essere utile far riferimento ai benefit fruibili dal familiare del lavoratore ed erogabili attraverso la deduzione di somme (es. abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di educazione). In questi casi, non è prevista una specifica modalità, ma dalla documentazione deve risultare la finalità della spesa e il beneficiario, e cioè il dipendente, il coniuge o il familiare, ex art. 12 Tuir (ris. 55/2020). Il secondo chiarimento concerne le ipotesi di intestazione delle utenze al condominio con ripartizione delle spese ai singoli condomini e al locatore con riaddebito delle spese al conduttore. L'Amministrazione precisa che sono comprese nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Tuttavia, restano incerte le voci che possono entrare tra le spese rimborsabili e contenute nelle bollette delle utenze domestiche. Si pensi agli oneri accessori (es. trasporto, contatore) o ad altri oneri sempre in-



dicati nella bolletta (es. canone Rai, etc.). Sul punto, in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, vi è motivo di credere di poter far rientrare solo primi in quanto strettamente connessi all'utenza domestica, mentre i secondi, essendo indicati nella bolletta per ragioni legate alla riscossione, si dovrebbero ritenere esclusi. Infine, resta ancora incerto il trattamento contributivo dei benefit assegnati ai sensi dell'art. 12 in commento. Si potrebbe concludere in senso positivo in forza di una lettura sistematica dell'art. 6, dlgs n. 314/1997 e del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale.

***e-Ius Tax&Legal**

—© Riproduzione riservata—■